

TI_GERICHTE 12.1997.112 vom 20. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.112

FR: TI_GERICHTE 12.1997.112 du 20 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.112 del 20 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'attrice ribadisce l'eccezione di nullità del contratto fondata sull'art. 20 CO a seguito dell'impiego da parte della convenuta della sostanza nota come CFC, senza avvedersi che l'eccezione prima ancora che infondata si rivela processualmente inopportuna, dal momento che essa è del tutto incompatibile con la domanda di giudizio formulata in questa sede, ovvero la reiezione dell'eccezione di prescrizione, e comporta per le parti conseguenze ben diverse legate all'accertamento dell'inesistenza del contratto. L'eccezione è ad ogni buon conto manifestamente infondata, essendo a prima vista l'oggetto del contratto -la fornitura di pannelli isolanti per l'edilizia- del tutto lecito, e questo indipendentemente dal fatto che gli stessi contengano o meno una sostanza non più ammessa dall'Ufficio federale per l'ambiente, potendo ciò costituire semmai un vizio giuridico dell'opera o della merce venduta (così in: II CCA

E. 5

febbraio 1996 in re F. e llcc./ S. SA per la vendita di apparecchi elettrici non omologati), ma non motivo di nullità del contratto che non verteva affatto sulla fornitura della sostanza vietata. 2. Parimenti inconferente è la tesi secondo cui si dovrebbe considerare un termine più lungo di prescrizione per il motivo che la convenuta avrebbe intenzionalmente ingannato l'attrice in merito alla presenza del CFC nei pannelli forniti. In primo luogo, anche se così fosse l'estensione del termine di prescrizione riguarderebbe unicamente l'asserito difetto (giuridico) costituito dalla presenza del CFC e non gli altri difetti dell'opera (Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 2087). Dalla lettura degli allegati introduttivi dell'attrice è tuttavia evidente che la causa delle sue lamentele va ricercata esclusivamente nel difetto tecnico del materiale che dà luogo a infiltrazioni d'acqua, mentre mai viene asserito che la riparazione dell'opera si sarebbe resa necessaria a causa della presenza di CFC. La stessa lettera del 15 marzo 1994 con cui l'attrice ha informato la convenuta delle risultanze della perizia dell' _____ al riguardo del CFC (doc. II) è assai laconica: l'attrice informa la convenuta di avere riscontrato la presenza di tale sostanza e allega la circolare n. 23 dell'Ufficio federale dell'ambiente, affermando che dal 1° gennaio 1992 non sarebbe più lecito farne utilizzo. Non vengono però tratte particolari conclusioni di sorta, ed in particolare non si afferma esplicitamente che la presenza del CFC costituirebbe difetto dell'opera, oppure che essa renderebbe necessari degli interventi da addebitare alla convenuta, così che ci si può addirittura chiedere se essa possieda i requisiti per essere considerata valida notifica di tale difetto. La questione può comunque rimanere irrisolta, dato che l'attrice nella presente causa non risulta prevalersi

del difetto in questione, ma di altri. Dal che la constatazione dell'irrelevanza della prescrizione o meno degli eventuali diritti dell'attrice in relazione alla presenza del CFC nel materiale fornito dalla convenuta per il motivo che la richiesta di giudizio di cui alla presente non è in relazione con tale asserito difetto. 3. Rimane da stabilire se alla pretesa dell'attrice sia da applicare il termine di prescrizione di 5 anni previsto per le costruzioni immobiliari dall'art. 371 cpv. 2 CO. La risposta non può che essere negativa: come rettamente indicato dal Pretore, quanto fornito dalla convenuta non ha le caratteristiche di una costruzione immobiliare -ovvero di un'opera stabilmente incorporata in un fondo (Gauch , opera citata, n. 2232 e 2233)- e nemmeno di una parte di una costruzione immobiliare per il motivo che essa non vi è stata incorporata dalla convenuta. Contrariamente alle argomentazioni dell'appellante, il Tribunale federale è esplicito e inequivocabile nel ritenere che il termine di prescrizione di 5 anni si applica solo se il contratto di appalto ha per oggetto la costruzione immobiliare stessa, e non invece all'azione di garanzia per difetti introdotta dall'appaltatore nei confronti di un subappaltatore che non ha incorporato egli stesso la propria opera nella costruzione immobiliare (così la massima in DTF 120 II 214 e segg.). Ciò non risulta nella specie essere il caso -né l'attrice lo sostiene- essendosi l'opera della convenuta limitata alla fornitura dei pannelli. Ne consegue pertanto la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 18 aprile 1997 di _____ è respinto . II. Le spese della procedura di appello, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. L'attrice rifonderà alla convenuta fr. 1'800.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.